

FONDOPOSTE

Regolamento

per la composizione dell'Assemblea
dei Delegati

PREMESSA

La rappresentanza dei lavoratori e delle Aziende nell'Assemblea dei Delegati di Fondoposte è basata sul principio di pariteticità.

L'Assemblea è composta da 60 Delegati, metà dei quali eletti in rappresentanza dei soci lavoratori iscritti e pensionati mentre l'altra metà viene designata in rappresentanza delle Aziende da cui dipendono i soci lavoratori iscritti.

SEZIONE PRIMA

Art. 1

Elettorato attivo e passivo

La elezione dei Delegati che rappresentano i soci lavoratori avviene mediante votazione a suffragio universale, con voto libero e segreto attribuito a liste concorrenti di candidati.

Hanno diritto di voto i soci lavoratori che risultino iscritti o pensionati del Fondo il mese precedente quello della indizione delle elezioni.

Sono eleggibili i soci lavoratori che, alla data fissata per la presentazione delle liste, siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Art. 2

Collegio elettorale

Il collegio elettorale per la elezione dei rappresentanti dei soci lavoratori in seno all'Assemblea dei Delegati è unico ed è costituito su base nazionale.

Art. 3

Modalità per indire le elezioni

Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea, ne fissa le date di svolgimento, designa tra i propri componenti il Presidente della Commissione Elettorale e stabilisce il termine per la presentazione delle liste, non inferiore a 45 giorni prima delle elezioni.

Il Presidente del Fondo comunica alle Parti Istitutive ed alle Aziende associate le decisioni assunte dal C.d.A., nonché il numero di soci lavoratori aventi diritto al voto, entro i 7 giorni di calendario successivi alla riunione del Consiglio.

Analoga comunicazione deve essere data con immediatezza:

- per il tramite delle Aziende associate, ai soci lavoratori iscritti mediante avviso da esporre in modo visibile negli appositi Albi aziendali riservati alle comunicazioni al personale;
- a cura del Fondo, ai soci lavoratori pensionati del Fondo stesso, mediante comunicazione epistolare effettuata all'indirizzo conosciuto.

La scadenza del mandato è fissata trascorsi quattro anni dall'insediamento dell'Assemblea dei Delegati.

Le elezioni si svolgono nell'arco di tempo definito dal C.d.A., comunque non inferiore a 15 giorni di calendario.

Art. 4

Presentazione delle liste

Alla elezione dei delegati dei soci lavoratori iscritti o pensionati del Fondo possono concorrere:

- liste presentate disgiuntamente dalle OO.SS. nazionali stipulanti l'Accordo Istitutivo del Fondo;
- altre liste presentate da soci lavoratori.

Le liste elettorali sono presentate presso la sede del Fondo entro i termini fissati dal C.d.A. secondo le modalità appresso indicate.

Alla presentazione deve provvedere un rappresentante delle OO.SS. istitutive del Fondo ovvero un elettore, munito di documento di identità, che assume in tal modo la qualità di presentatore di lista; il presentatore deve contestualmente segnalare l'indirizzo ed il numero di fax cui la Commissione Elettorale dovrà inviare le comunicazioni inerenti la lista.

Le liste ed i documenti allegati devono essere consegnate in duplice copia, di cui un originale ed una fotocopia; al presentatore di lista deve essere restituita appositamente controfirmata dal Presidente della Commissione Elettorale la fotocopia della lista e dei documenti allegati con l'indicazione del giorno e dell'ora del deposito.

Non è ammessa presentazione di lista con modalità diverse da quelle sopra indicate.

La lista può essere ritirata dal suo presentatore prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle liste.

Tutte le liste devono avere una denominazione e devono essere accompagnate, pena l'esclusione da parte della Commissione Elettorale, dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura.

Le liste devono contenere, pena l'esclusione delle stesse, un minimo di 20 ed

un massimo di 40 candidati, indicati in ordine progressivo e con a fianco l'indicazione dell'Azienda di appartenenza o dello status di pensionato del Fondo.

La candidatura in più liste determina la decadenza del candidato da tutte le liste; se per effetto di tale decadenza la lista non raggiunge più il numero minimo dei candidati, viene esclusa dalla competizione elettorale.

Le "altre liste presentate da soci lavoratori" di cui al primo comma del presente articolo devono essere accompagnate anche dalla seguente documentazione:

- sottoscrizione da parte di almeno il 4% dei soci lavoratori aventi diritto al voto.

Le firme di cui sopra vanno corredate con gli estremi di un valido documento di riconoscimento dei soci.

La firma di presentazione su più liste comporta la sua invalidità su tutte le liste; è altresì invalida la firma apposta dal candidato per la presentazione di qualsiasi lista.

Art. 5

Commissione Elettorale

Entro il termine di 15 giorni dalla data di indizione delle elezioni da parte del C.d.A. si costituisce, su iniziativa del Presidente del Fondo, presso la sede indicata, la Commissione Elettorale.

La Commissione è composta da:

- il Presidente, designato dal C.d.A. del Fondo tra i suoi componenti;
- un componente in rappresentanza di ciascuna delle OO.SS. parti istitutive del Fondo, designato dalle medesime nei termini di cui al primo comma.

Non possono far parte della Commissione Elettorale i soci lavoratori candidati, i presentatori delle liste e coloro che prestano attività lavorativa presso il Fondo.

Dopo la sua costituzione le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno 48 ore.

Le riunioni della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le decisioni vengono assunte con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale la parte per la quale si è espresso il Presidente.

Per i componenti la Commissione non è previsto alcun compenso né rimborso spese.

Art. 6

Compiti della Commissione Elettorale

La commissione:

- accerta i requisiti di validità delle liste, escludendo quelle irregolari;
- accerta i requisiti di eleggibilità dei candidati, escludendo quelli che non ne siano in possesso;
- verifica la denominazione delle liste; nel caso questa risulti confondibile con altre la Commissione darà al presentatore della lista un termine perentorio entro cui provvedere alla sostituzione/modifica della denominazione stessa. A tal fine si chiarisce che l'uso della denominazione/sigla spetta con diritto di precedenza a chi ne fa normalmente uso al di fuori delle elezioni del Fondo e, in secondo luogo, alla lista che è stata presentata prima;
- richiede al presentatore delle liste ammesse come valide la fornitura, entro un termine prestabilito, di un logo da apporre, eventualmente, insieme alla denominazione sulla scheda elettorale, determinandone le dimensioni e le caratteristiche (colore/bianco e nero, ammissibilità/inammissibilità dei simboli, ecc).

In caso vi siano liste dichiarate inammissibili e, pertanto, escluse dalle elezioni, la Commissione ne darà immediata comunicazione formale ai presentatori. Il presentatore può fare ricorso scritto alla Commissione entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra; il ricorso dovrà essere definito dalla Commissione entro tre giorni dalla sua presentazione.

Oltre quanto già previsto, la Commissione svolge anche i seguenti compiti:

- riceve dal Presidente del Fondo, immediatamente dopo la sua costituzione, l'elenco dei soci lavoratori aventi diritto al voto;
- predispone le schede elettorali che riprodurranno - secondo l'ordine temporale di presentazione - la sigla e l'eventuale simbolo/logo di ciascuna lista ritenuta ammissibile, il riquadro riservato all'espressione del voto di lista e l'elenco dei candidati, tenendo conto di quanto previsto al successivo art. 7;
- predispone i manifesti con le liste dei candidati, assicurando massima pubblicità agli stessi con i mezzi ritenuti più idonei;
- procede alle operazioni di riepilogo dei voti ed alla assegnazione dei seggi dopo aver calcolato il quorum necessario;
- proclama gli eletti, dandone formale comunicazione ai presentatori di lista ed al Presidente del Fondo;
- trasmette al Fondo tutti gli atti inerenti le operazioni di voto per la

conservazione degli stessi per i quattro anni successivi.

Art. 7

Modalità di votazione da parte dei soci lavoratori e scrutinio del voto

Le votazioni avverranno in modo elettronico, collegandosi al sito di Fondoposte, per tutti i soci lavoratori o pensionati del Fondo che ne abbiano titolo ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento.

L'avente diritto riceve per posta al domicilio comunicato al Fondo, a cura della Commissione elettorale, una busta contenente le liste dei candidati, le istruzioni e le credenziali per l'espressione del voto elettronico. I soci a cui non pervenga la busta in tempo utile potranno fare richiesta delle credenziali direttamente alla Commissione elettorale.

Al fine di facilitare l'accesso e la partecipazione al voto elettronico di tutti i soci, Poste Italiane metterà a disposizione almeno una postazione web in ogni UP (Unità Produttiva) - almeno 3 nella DCG (Direzione Generale Corporate) - assicurando la riservatezza del voto stesso.

Analogamente le Organizzazioni Sindacali potranno mettere a disposizione dei soci le loro postazioni web, assicurando la riservatezza del voto.

Nelle operazioni di voto elettronico saranno previste tutte le opzioni di voto (voto valido, voto bianco ecc.).

Art. 8

Proclamazione dei risultati

La Commissione Elettorale, sulla base del risultato del voto elettronico, redige apposito verbale riepilogativo provvedendo all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed alla individuazione dei candidati risultati eletti. A tal fine la Commissione:

- determina il numero di voti validi espressi a favore di tutte le liste;
- determina il quoziente, dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi da assegnare;
- assegna a ciascuna lista un numero di seggi pari al numero di quozienti interi raggiunti dalla lista stessa;
- assegna i seggi residui alle liste che hanno un resto maggiore, indipendentemente dall'aver raggiunto le stesse almeno un quoziente intero;
- individua i candidati eletti sulla base dell'ordine progressivo espresso nella lista;
- trasmette al Presidente del Fondo ed ai presentatori di lista i risultati e i

nominativi dei candidati eletti.

Il Presidente del Fondo convoca l'Assemblea dei Delegati entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati.

Art. 9

Sostituzione degli eletti

Qualora nel corso del mandato un delegato eletto in rappresentanza dei soci lavoratori venga a cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione mediante l'automatico subentro del primo dei non eletti appartenenti alla stessa lista.

Il Presidente del Fondo provvede alla comunicazione formale al componente subentrante.

SEZIONE SECONDA

Articolo Unico

Designazione dei Delegati dei datori di lavoro

Con la stessa delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione del Fondo indice le elezioni per eleggere i Delegati dei lavoratori, il Consiglio stesso invita Poste Italiane S.p.A. a designare i rappresentanti datoriali entro il termine previsto per l'espletamento delle elezioni.

Contemporaneamente Poste Italiane S.p.A. designa n. 30 componenti dell'Assemblea, non necessariamente dipendenti delle Società aderenti al Fondo, in rappresentanza complessiva delle stesse (previa consultazione dei Consigli di Amministrazione delle Società controllate).

La facoltà di designazione viene utilizzata anche per la sostituzione di Delegati che cessassero dall'incarico per qualsiasi motivo.